

REGOLAMENTO GENERALE AEIT

(approvato dalla Assemblea generale della AEIT il 19.11.2003 – data da verificare)

Premessa

Questo Regolamento generale fa riferimento a quanto indicato nello Statuto della “Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni” nel seguito indicata con AEIT.

Esso ha lo scopo di specificare i criteri e le regole per la organizzazione e il funzionamento dell'AEIT.

Nulla del presente Regolamento generale può essere inteso come contrario allo statuto dell'AEIT, al quale si fa riferimento per quanto qui non previsto espressamente.

Capitolo I - Scopi, sede, conti finanziari, fondi

Art. 1 Scopi dell'AEIT

Oggetto dell'interesse dell'AEIT sono tutte le materie e discipline che rientrano nell'ambito degli scopi sociali ed in particolare: elettrotecnica, elettronica, automazione, informatica, telecomunicazioni, elettromagnetismo, bioingegneria, affidabilità dei sistemi elettrici, misure e strumentazione, materiali, apparecchiature e dispositivi, fenomeni ambientali legati agli impianti elettrici, razionalizzazione dei consumi elettrici, formazione e professione nell'ambito elettrico.

L'azione dell'AEIT si esplica essenzialmente nelle seguenti attività:

- promozione di studi, ricerche ed attività di controllo;
- organizzazione di riunioni e discussioni tecniche, visite e viaggi di istruzione;
- organizzazione e certificazione di corsi di formazione, aggiornamento e preparazione professionale;
- pubblicazione e distribuzione di stampati, riviste tecniche, monografie ed altri testi inerenti le materie di interesse dell'AEIT nonché costituzione di centri di documentazione;
- assegnazione di premi e borse di studio;
- promozione di collaborazioni con le Amministrazioni pubbliche per la evoluzione della legislazione in materia di interesse dell'AEIT;
- collaborazione con enti e con associazioni di categoria per gli scopi comuni mantenendo il collegamento con le associazioni affini nazionali e di altri Paesi;
- sviluppo di sistemi di servizio per i soci per la soddisfazione di nuove necessità emergenti;
- quant'altro possa servire per l'adempimento degli scopi sociali.

Le strutture preposte dell'AEIT - presidenza generale, sezioni, associazioni - per le rispettive competenze dovranno presentare al consiglio generale piani di attività pluriannuali, aggiornati

annualmente, con lo scopo primario di promozione e fidelizzazione dei soci.

Art. 2 Sede

La sede dell'AEIT è fissata in Milano, Piazzale Rodolfo Morandi, 2.

Art. 3 Conti finanziari del patrimonio attribuiti alle strutture

I conti finanziari citati all'art. 6 dello Statuto sono:

- i conti finanziari attribuiti alle sezioni;
- i conti finanziari attribuiti alle associazioni;
- i conti finanziari attribuiti ad altre strutture organizzate;
- i conti finanziari istituiti dal Consiglio generale per scopi particolari.

Ciascun conto è gestito contabilmente dall'Ufficio centrale ed i proventi della sua amministrazione sono riconosciuti alla struttura a cui il conto è attribuito.

Modifiche a questi conti possono essere deliberate dal Consiglio generale sentite le strutture a cui essi sono attribuiti

Art. 4 Fondi destinati a specifiche finalità

Tra i fondi destinati a specifiche finalità citati all'art. 5 dello Statuto vi sono quelli relativi a borse di studio, premi ed altre iniziative istituiti con il contributo determinante di terzi.

Capitolo II – Soci

Art. 5 Soci effettivi individuali - qualifiche

Ai soci effettivi individuali possono essere riconosciute particolari qualifiche in base:

- all'età: soci giovani – soci ordinari;
- all'anzianità di iscrizione all'AEIT (che include quella all'AEI o ad altre associazioni confluite nell'AEIT): soci fedeli - soci vitalizi;
- a titoli di merito professionale e accademico: soci distinti - soci emeriti;
- a titoli di merito associativi: soci benemeriti;
- alla quota annuale versata: soci sostenitori.

Art. 6 Soci giovani

Hanno la qualifica di soci giovani i soci effettivi individuali che, all'inizio dell'anno sociale, non abbiano ancora compiuto il 28° anno di età.

Con l'inizio dell'anno sociale successivo al superamento del limite di età il socio giovane che non abbia presentato le dimissioni assume la qualifica di socio ordinario, senza compimento di ulteriori formalità.

Il Consiglio generale può stabilire una quota annuale ridotta per i soci giovani.

I soci giovani possono svolgere attività autonome all'interno delle sezioni.

A questo scopo:

- in ogni sezione e associazione le rispettive presidenze favoriscono la costituzione di un gruppo giovani che gestisce autonomamente le attività di interesse dei soci giovani;
- ogni gruppo giovani di sezione elegge un ufficio esecutivo costituito da un presidente e

da un numero di membri pari ad uno ogni venti o frazione di venti soci giovani; il presidente è membro del consiglio di sezione e può essere invitato alle riunioni della presidenza della sezione per trattare argomenti di specifico interesse.

Art. 7 Soci fedeli

I soci effettivi individuali con anzianità di iscrizione di almeno 25 anni assumono la qualifica di "socio fedele".

Tale qualifica non modifica i diritti ed i doveri del socio.

Art. 8 Soci vitalizi

I soci effettivi individuali con anzianità di iscrizione di almeno 50 anni assumono la qualifica di "socio vitalizio".

I soci vitalizi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci effettivi, ma sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 9 Soci distinti ed emeriti

I soci effettivi individuali possono essere insigniti della qualifica di "socio distinto" o della più alta qualifica di "socio emerito" in ragione di meriti tecnici, scientifici o manageriali, secondo le modalità definite dallo specifico Regolamento.

Tali qualifiche non modificano i diritti e doveri del socio.

Art. 10 Soci effettivi collettivi

I soci effettivi collettivi vengono suddivisi in categorie, secondo i criteri definiti dal Consiglio generale, in base alla natura della attività (scientifica, industriale, sociale, ecc.) ed alla rilevanza economica.

Ai soci effettivi collettivi possono venire riconosciute particolari qualifiche in base:

- a titoli di merito associativi: soci benemeriti;
- al versamento di una quota supplementare: soci sostenitori.

Il socio collettivo può afferire a più sezioni e associazioni versando a ciascuna di esse la relativa quota.

Art. 11 Rappresentanti dei soci collettivi – designazione

Ciascun socio effettivo collettivo può designare un suo rappresentante in seno all'AEIT mediante comunicazione scritta del legale rappresentante al presidente della sezione o associazione di appartenenza.

Il socio collettivo che afferisca a più di una sezione o associazione può designare un rappresentante per ciascuna sezione o associazione di appartenenza; la designazione avviene mediante comunicazione scritta al presidente di ciascuna sezione o associazione di appartenenza.

Con la stessa procedura ciascun socio collettivo nazionale può designare un suo rappresentante per ciascuna sezione e associazione attivata sul territorio nazionale. Esso può inoltre designare un ulteriore rappresentante, che partecipa, come invitato, alle riunioni dell'assemblea generale e del consiglio generale di AEIT.

Art. 12 Soci benemeriti

L'Assemblea generale può proclamare "socio benemerito", secondo i criteri stabiliti dal Consiglio generale, quei soci effettivi, individuali o collettivi, che abbiano largamente contribuito con la loro opera allo sviluppo dell'AEIT.

La qualifica non modifica i diritti ed i doveri del socio.

Art. 13 Soci sostenitori

I soci effettivi, individuali e collettivi, che versino annualmente la quota supplementare stabilita dal Consiglio generale assumono la qualifica di "socio sostenitore".

La qualifica non modifica i diritti ed i doveri del socio.

Art. 14 Compatibilità delle qualifiche

Le qualifiche di socio fedele, socio vitalizio, socio distinto, socio emerito, socio benemerito e socio sostenitore sono compatibili e cumulabili

Art. 15 Ammissione dei soci

La ammissione a socio effettivo ha corso dalla data di approvazione del consiglio generale ovvero dell'organo da questo delegato e si perfeziona con il versamento della prima quota sociale.

Il socio che cambia residenza o sede è tenuto a darne notizia alla sezione di afferenza ovvero all'Ufficio centrale se competente.

Art. 16 Versamento della quota

I soci effettivi sono tenuti a versare la quota annuale per l'anno sociale in corso entro il 28 febbraio.

Art. 17 Morosità e cancellazione dei soci

In caso di morosità nel versamento della quota, viene sospeso l'invio delle pubblicazioni nonché il godimento di altri servizi sociali.

Nel caso di ritardato versamento, il socio avrà diritto all'invio delle pubblicazioni edite successivamente al versamento e, solo se ancora disponibili, all'invio di quelle sospese.

Trascorsi sei mesi di ritardo nel versamento della quota e previo infruttuoso sollecito da parte della sezione di appartenenza, il socio moroso può essere dichiarato decaduto e cancellato con delibera del consiglio generale, o dell'organo da questo delegato, a maggioranza semplice.

La cancellazione dei soci individuali dimissionari, irreperibili o deceduti viene ratificata dal consiglio generale, o dall'organo da questo delegato.

Nel caso di scioglimento, estinzione, fusione o incorporazione in altro ente di socio collettivo, questi viene cancellato con delibera del consiglio generale che può deliberare il trasferimento della qualifica di socio collettivo, nonché delle sue qualifiche e benemerienze acquisite, all'eventuale ente subentrante.

Art. 18 Radiazione dei soci

La radiazione per indegnità viene proposta dal consiglio generale, oppure dal consiglio di sezione o associazione di appartenenza, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza

qualificata e deve essere ratificata dall'assemblea generale di AEIT.

Art. 19 Perdita dei diritti sociali

Il socio che cessa di far parte dell'AEIT perde qualsiasi diritto derivante dalla sua precedente appartenenza alla AEIT.

Art. 20 Riammissione dei soci cancellati

I soci cancellati per dimissioni o morosità, qualora provvedano al pagamento delle somme che risultavano insolute all'atto della cancellazione, possono essere riammessi alla AEIT.

Ai soci riammessi vengono riconosciute le qualifiche eventualmente acquisite per meriti professionali, accademici o associativi. L'anzianità di iscrizione acquisita prima della cancellazione viene mantenuta; essa viene incrementata per gli anni sociali intercorrenti fra la cancellazione e la riammissione qualora il socio provveda al pagamento delle relative quote annuali.

I soci riammessi possono richiedere l'invio, qualora esse siano ancora disponibili, delle pubblicazioni degli anni arretrati per cui hanno pagato le quote.

Art. 21 Adesione ad altra sezione - aggregati

Versando una quota supplementare fissata dal consiglio generale il socio effettivo individuale di una sezione può iscriversi come "socio aggregato" ad altre sezioni allo scopo di ricevere gli inviti per partecipare alle attività organizzate da queste ultime.

Lo stato di socio aggregato ad una o più sezioni non modifica i diritti del socio ed in particolare non gli conferisce il diritto di voto nelle Assemblee delle sezioni a cui è aggregato.

Capitolo III – Organi centrali dell'AEIT

Art. 22 Consiglio generale – convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio generale deve essere inviato per posta a tutti i membri almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Ove sussistano ragioni urgenti la convocazione può essere fatta mediante e-mail, fax o telegramma, almeno cinque giorni prima della seduta. In tal caso le deliberazioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

Il consiglio generale può essere consultato dalla presidenza generale su singoli argomenti mediante votazione per corrispondenza ovvero referendum, anche per via telematica.

Art. 23 Comitati del consiglio generale

Il consiglio generale, nell'ambito di quanto specificato dall'art. 22 dello statuto, può istituire comitati, permanenti o temporanei, con specifiche deleghe operative su temi di rilevanza per l'AEIT.

Art. 24 Presidenza generale

Oltre all'attività generale di controllo e di indirizzo gestionale dell'attività della AEIT competono alla Presidenza generale, che opera anche tramite l'Ufficio centrale, tutte le

attività istituzionali che non siano riservate a Sezioni Associazioni, Gruppi tematici o altre strutture organizzate ed in particolare:

- il coordinamento dell'attività editoriale;
- l'organizzazione delle riunioni o convegni generali a carattere nazionale;
- la organizzazione ed il patrocinio di convegni e congressi a carattere nazionale o internazionale, anche in collaborazione con associazioni affini o complementari;
- la definizione delle quote dei soci nazionali secondo gli indirizzi del Consiglio generale;
- i rapporti con istituzioni pubbliche, governative, accademiche, ecc.
- i rapporti con associazioni estere similari e con federazioni internazionali di associazioni;
- i rapporti con soci all'estero;
- l'istituzione e l'estinzione di premi e borse di studio AEIT.

Su invito del Presidente generale possono partecipare alle riunioni della presidenza generale, senza poteri deliberativi, il presidente del collegio dei revisori dei conti, il direttore dell'Ufficio centrale o altri soci per trattare specifici argomenti.

Il presidente generale può nominare un proprio delegato per ogni settore in cui opera l'AEIT. Il mandato dei delegati si conclude contestualmente a quello del presidente generale.

Art. 25 Segretario generale

Il Segretario generale provvede all'attuazione delle decisioni ed indirizzi della Presidenza generale e mantiene i collegamenti tra questa e l'Ufficio centrale.

Il Segretario generale è responsabile della tenuta dei verbali delle Assemblee generali, delle sedute del Consiglio generale e della Presidenza generale.

Art. 26 Ufficio centrale

L'Ufficio centrale svolge tutte le attività che gli vengono affidate dalla Presidenza generale.

Responsabile dell'Ufficio centrale è il Direttore, che risponde al Presidente generale tramite il Segretario generale.

Il Direttore dell'Ufficio centrale opera nel rispetto del bilancio preventivo annuale approvato dal Consiglio generale. In questo ambito gli compete anche la definizione delle linee di politica organizzativa e retributiva da proporre al Segretario generale.

Attività specifiche dell'Ufficio centrale sono:

- tenere l'amministrazione dell'AEIT e predisporre il bilancio consuntivo ed il preventivo annuale svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione contabile dell'AEIT e coordinando gli atti amministrativi delegati a sezioni, associazioni, gruppi tematici e altre strutture organizzate secondo le norme approvate dal consiglio generale;
- tenere l'albo dei soci;
- tenere l'elenco delle sezioni, associazioni, gruppi tematici e altre strutture e dei relativi responsabili;
- inviare ai membri del consiglio generale gli avvisi di convocazione delle riunioni ed ai soci gli avvisi di convocazione delle assemblee generali, i moduli per le votazioni ecc..
- predisporre le tessere sociali;
- curare la redazione, la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni dell'AEIT;
- organizzare le manifestazioni di carattere generale;

- coordinare il programma delle manifestazioni delle sezioni, delle associazioni e dei gruppi tematici al fine di evitare conflitti e sovrapposizioni;
- promuovere e mantenere collegamenti con strutture omologhe di altre associazioni;
- coadiuvare il segretario generale nel tenere i contatti con le associazioni italiane ed estere con le quali vi sono rapporti;
- custodire l'archivio sociale.

Capitolo IV – Sezioni - Sottosezioni

Art. 27 Modalità per la costituzione di Sezioni e Sottosezioni

La domanda di costituzione di una nuova sezione deve essere presentata dai promotori alla presidenza generale, corredata dalle motivazioni per la costituzione, dall'elenco nominativo e dagli indirizzi dei soci che appoggiano la richiesta.

L'elenco deve essere controfirmato dai singoli aderenti.

Nella domanda dovranno essere inoltre indicati i nominativi dei componenti del primo consiglio di sezione e la sede.

Se il consiglio generale e l'assemblea generale deliberano favorevolmente in merito alla richiesta di costituzione, la sezione viene costituita ed inizia la sua attività con gli organi proposti dai promotori.

Gli organi restano in carica fino alla prima riunione dell'assemblea di sezione.

La domanda di costituzione di una nuova Sottosezione deve essere presentata dai promotori al presidente della sezione, corredata dalle motivazioni per la costituzione, dall'elenco nominativo e dagli indirizzi dei soci che appoggiano la richiesta. L'elenco deve essere controfirmato dai singoli aderenti.

In caso di decisione favorevole da parte del consiglio di sezione, del consiglio generale e dell'assemblea generale in merito alla richiesta di costituzione, la sottosezione viene costituita ed inizia la sua attività non appena il consiglio di sezione elegge il segretario della sottosezione.

Il segretario della sottosezione riceve un mandato triennale rinnovabile.

Art. 28 Ambito territoriale delle Sezioni

L'ambito territoriale di ciascuna Sezione è costituito, di norma, dalla provincia in cui la Sezione stessa ha domicilio e dalle province che, per ragioni geografiche, amministrative o consuetudinarie, hanno normali e frequenti rapporti con la stessa.

Qualora il numero dei soci lo giustifichi possono essere costituite Sezioni o Sottosezioni anche all'estero.

Art. 29 Consiglio di sezione – composizione - convocazione – validità

Il Consiglio di sezione è composto:

- da consiglieri eletti dai soci afferenti alla sezione in numero, stabilito dall'assemblea di sezione, generalmente compreso fra 10 e 25;
- dal Presidente del Gruppo giovani di sezione;
- da un rappresentante per ciascuna associazione, se non già incluso;
- dai presidenti delle eventuali sottosezioni, se non già inclusi.

I presidenti dei precedenti consigli, tuttora soci AEIT e non consiglieri fra quelli precedentemente elencati, partecipano al consiglio di sezione con voto consultivo.

Partecipano alle riunioni del consiglio di sezione, senza diritto di voto, il vice segretario ed eventuali invitati del presidente di sezione.

Il Consiglio di sezione è convocato in via ordinaria dal Presidente di sezione almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di sezione può essere convocato in via straordinaria dal Presidente di sezione ovvero dalla Presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un quinto dei consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata tramite e-mail, fax o telegramma, almeno cinque giorni prima della seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di sezione sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

I membri del Consiglio di sezione possono farsi rappresentare da altri membri del consiglio stesso mediante delega nominativa scritta.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

Nel caso di convocazione urgente le delibere devono ottenere la maggioranza qualificata.

Le deliberazioni del Consiglio di sezione sono valide anche se esso non sia stato regolarmente convocato purché siano presenti tutti i membri.

Art. 30 Consiglio di sezione - compiti e poteri

Al Consiglio di sezione spetta in particolare di:

- eleggere, fra i propri membri, la presidenza e l'eventuale vice segretario;
- eleggere, fra i propri membri, i consiglieri designati dalla sezione a rappresentarla nel consiglio generale, oltre al presidente, in ragione di uno ogni duecento o frazione superiore a cento soci effettivi;
- approvare il rendiconto economico annuale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea di sezione ed il piano economico preventivo;
- sviluppare le indicazioni per l'attività della sezione sulla base delle deliberazioni dell'assemblea e prendere le relative decisioni operative utilizzando le risorse economiche di competenza della sezione;
- deliberare sui nomi da proporre ai soci per l'elezione al consiglio della sezione;
- proporre al consiglio generale la costituzione di sottosezioni.

Il consiglio di sezione può delegare parte dei suoi poteri a propri membri.

Art. 31 Presidenza di sezione – composizione

La Presidenza di sezione è composta dal Presidente, da uno o più Vice presidenti, dal Segretario e dal Cassiere.

Partecipa alle riunioni, senza poteri deliberativi, l'eventuale Vice segretario.

Il presidente della sezione può invitare alle riunioni della presidenza di sezione, senza poteri deliberativi, altre persone interessate agli argomenti in discussione.

Art. 32 Presidenza di sezione - compiti e poteri

Il Presidente della Sezione la rappresenta ed opera su delega del Presidente generale. Egli indirizza le attività operative della Sezione sulla base delle decisioni di politica culturale prese dal Consiglio di sezione, tiene i contatti con la Presidenza generale e cura i rapporti con le Associazioni e con le altre Sezioni.

Il segretario di sezione ha il compito di dare attuazione alle direttive del presidente di sezione.

Il Cassiere dà attuazione alle norme contabili emanate dal Consiglio generale e comunicate dall'Ufficio centrale (al quale risponde) con le relative istruzioni operative.

Art. 33 Verbale delle sedute

Il libro dei verbali redatto dal Segretario fa fede delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio di sezione. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e custoditi negli archivi della Sezione.

Copia dei verbali deve essere inviata all'Ufficio centrale. I verbali delle assemblee sono pubblicati in estratto sulla rivista sociale.

Art. 34 Attività delle Sezioni

Compito primario delle sezioni è il coordinamento delle attività che vengono svolte nell'ambito territoriale di competenza, specie di quelle che hanno risonanza verso l'esterno, in modo da evitare sovrapposizioni per mancanza di coordinamento e, nel caso di manifestazioni, convegni o attività similari, di dare appoggio all'associazione o al gruppo tematico interessato e, quando ciò è possibile, di assumere in proprio la gestione e l'organizzazione.

La sezione può individuare al suo interno un referente per ogni associazione.

Nel caso di manifestazioni organizzate dalla presidenza generale o dall'ufficio centrale, la sezione territorialmente interessata collabora con l'ufficio centrale stesso, specie da un punto di vista logistico, in modo da assicurare la migliore riuscita delle manifestazioni.

La sezione può organizzare in via autonoma incontri, conferenze o convegni a carattere culturale anche specialistico, evitando, tuttavia, duplicazioni, concorrenzialità o contemporaneità con le attività delle associazioni o dei gruppi tematici. A tale scopo la sezione predispose un piano preventivo delle attività culturali di maggior rilievo esteso almeno ad un anno e aggiornato ogni sei mesi, che va comunicato alla presidenza generale.

Le sezioni inviano all'ufficio centrale copia di tutte le circolari, avvisi, stampati, ecc. diramati ai soci ed un breve resoconto delle manifestazioni nonché il rendiconto economico-finanziario annuale per il consolidamento entro il 10 marzo.

Il rendiconto va formalizzato secondo le norme contabili stabilite dal consiglio generale e le istruzioni dell'ufficio centrale.

Art. 35 Sottosezioni

Le sottosezioni sono rette da un presidente e da un segretario eletti dal consiglio di sezione.

Le sottosezioni possono svolgere attività culturale autonoma e ne rispondono alla presidenza della sezione dalla quale dipendono.

Le sottosezioni dipendono amministrativamente dall'ufficio centrale tramite la sezione di appartenenza.

Art. 36 Ufficio esecutivo del gruppo giovani di sezione - compiti e poteri

L'ufficio esecutivo del gruppo giovani di sezione ha il compito di promuovere e organizzare quelle attività di interesse sociale particolarmente indirizzate ai soci giovani nell'ambito territoriale della sezione. A tal fine l'ufficio esecutivo del gruppo giovani prepara un piano preventivo delle attività che intende organizzare esteso almeno a tre mesi e lo presenta alla presidenza della sezione per evitare interferenze con l'attività delle sezioni e delle associazioni/gruppi tematici.

Il presidente del gruppo giovani di sezione lo rappresenta in seno al consiglio di sezione sulla base delle decisioni prese dall'ufficio esecutivo, tiene i contatti con la presidenza di sezione e cura i rapporti con le presidenze dei gruppi giovani delle altre sezioni.

Capitolo V - Associazioni - Gruppi tematici

Art. 37 Associazioni - generalità

Le associazioni promuovono conferenze, convegni, congressi nazionali e internazionali e quant'altro utile all'adempimento degli scopi sociali.

L'insieme delle associazioni deve tendere a coprire tutto il campo di interesse della associazione AEIT.

Art. 38 Modalità per la costituzione delle Associazioni

La commissione incaricata di esaminare la richiesta di costituzione di una nuova associazione dovrà fornire alla presidenza generale una proposta che comprenda:

- la denominazione dell'associazione;
- gli scopi che l'associazione si deve prefiggere e le principali attività da svolgere o da promuovere; ;
- i collegamenti (ed eventuali condizionamenti) con altre associazioni nazionali ed estere;
- le necessità economiche dell'associazione e le relative previsioni di finanziamento;
- la sede operativa dell'associazione;
- i nominativi dei componenti del primo consiglio, del presidente, del vice presidente e del segretario.

Una volta ratificata dall'Assemblea generale, la costituzione dell'Associazione verrà annunciata sulle riviste dell'AEIT con l'invito ai soci interessati di inviare all'Ufficio centrale la loro adesione.

Se entro il termine prefissato pervengono le adesioni di almeno duecento soci con diritto di voto, l'associazione viene costituita ed inizia la sua attività con gli organi proposti dal comitato promotore.

Questi restano in carica fino alla prima riunione dell'assemblea dell'associazione e comunque non oltre un triennio.

Art. 39 Regolamento delle associazioni

Le associazioni adottano un regolamento che ne precisa gli ambiti di attività culturale e gestionale.

Il regolamento è modellato secondo uno schema di base emanato da AEIT e deve essere approvato dal consiglio generale di AEIT.

Art. 40 Gruppi tematici delle associazioni

Le associazioni possono articolarsi in gruppi tematici cui viene affidata la competenza in particolari ambiti scientifici e tecnologici.

Il funzionamento e la struttura dei gruppi tematici è definito nel regolamento della associazione di cui fanno parte .

Art. 41 Sede operativa e sede amministrativa delle associazioni

Il consiglio generale fissa la sede operativa di ciascuna associazione presso l'ufficio centrale o presso una delle sezioni dell'AEIT.

La sede amministrativa di tutte le Associazioni è presso l'Ufficio centrale.

Art. 42 Appartenenza dei soci alle associazioni

Ogni socio è invitato ad indicare annualmente le associazioni cui intende aderire.

Il consiglio generale sentite le associazioni stabilisce ogni anno le quote di adesione alle associazioni.

Art. 43 Assemblea di associazione - compiti e poteri

L'Assemblea di associazione ha quali compiti principali:

- eleggere il Consiglio dell'Associazione;
- discutere le proposte della Presidenza in merito alle attività della Associazione ed avanzare a sua volta proposte al riguardo.
- decidere la costituzione di gruppi tematici da proporre al consiglio generale di AEIT.

Art. 44 Consiglio di associazione - compiti e poteri - convocazione – validità

Il consiglio di associazione, la cui composizione deve essere, per quanto possibile, rappresentativa delle diverse categorie degli aderenti, è composto:

- dai presidenti e dai segretari dei gruppi tematici, la cui elezione da parte dei consigli di gruppo sia stata ratificata dall'assemblea;
- da altri consiglieri in numero generalmente compreso fra 10 e 20.

Il consiglio elegge tra i suoi membri la presidenza dell'associazione.

I presidenti dei precedenti consigli, tuttora soci AEIT e non consiglieri fra quelli precedentemente elencati, partecipano al consiglio di associazione con voto consultivo.

Partecipano alle riunioni del consiglio di associazione, senza diritto di voto, eventuali invitati del presidente di associazione.

Il consiglio di associazione è convocato in via ordinaria dal presidente almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio di associazione può essere convocato in via straordinaria dal presidente di associazione ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un quinto dei consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata tramite e-mail, fax o telegramma, almeno cinque giorni prima della seduta.

Le deliberazioni del consiglio di associazione sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare da altri membri del consiglio stesso mediante delega nominativa scritta.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

Nel caso di convocazione urgente le delibere devono ottenere la maggioranza qualificata.

Le deliberazioni del consiglio di associazione sono valide anche se esso non sia stato regolarmente convocato purché siano presenti tutti i membri.

Art. 45 Presidenza di associazione – composizione

La Presidenza di associazione è formata dal Presidente, da uno o due Vice presidenti, dal Segretario e dal Cassiere.

Il Segretario può svolgere anche la funzione di Cassiere.

Il Presidente dell'Associazione può invitare alle riunioni della Presidenza, senza poteri deliberativi, altre persone interessate agli argomenti in discussione.

Il presidente dell'associazione nomina il rappresentante delle associazioni presso i consigli delle sezioni.

Art. 46 Presidenza di associazione – compiti e poteri

Il presidente dell'associazione la rappresenta ed opera su delega del presidente generale, formulando gli indirizzi operativi dell'associazione.

Il segretario dell'associazione ha il compito di dare attuazione alle direttive del presidente dell'associazione.

Il cassiere dà attuazione alle norme contabili emanate dal consiglio generale e comunicate dall'ufficio centrale (al quale risponde) con le relative istruzioni operative.

La presidenza programma e cura l'attività culturale ed economica dell'associazione secondo il piano pluriennale e in accordo con la presidenza generale per le attività a carattere nazionale ed internazionale e con la presidenza della sezione interessata per quelle a carattere locale.

Art. 47 Verbali delle sedute

Il libro dei verbali redatto dal Segretario fa fede delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio di associazione.

verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e custoditi negli archivi dell'Associazione.

Copia dei verbali deve essere inviata all'Ufficio centrale.

I verbali delle assemblee sono pubblicati in estratto sulla rivista sociale.

Art. 48 Attività delle associazioni

Tutte le manifestazioni di maggiore importanza dovranno essere programmate con congruo anticipo ed inserite in un programma di attività di un anno, approvato dal consiglio di associazione e che dovrà essere comunicato alla presidenza generale e aggiornato ogni sei mesi. Ciò per consentire il coordinamento in sede nazionale e internazionale e l'annuncio

sulle riviste e sul sito Internet dell'AEIT.

Art. 49 Gestione contabile delle associazioni

L'ufficio centrale tiene la contabilità di ogni associazione operando in collegamento con il segretario dell'associazione e verifica che il consuntivo economico annuale dell'associazione, redatto dal segretario, sia conforme a quanto concordato con il consiglio generale di AEIT e alle norme contabili deliberate dal consiglio generale.

Le Associazioni devono inviare alla Presidenza generale il piano economico preventivo delle manifestazioni che intendono organizzare ed un resoconto per ogni manifestazione organizzata.

L'eventuale residuo attivo delle manifestazioni organizzate dall'Associazione viene suddiviso fra le strutture della AEIT coinvolte in base alle norme contabili deliberate dal Consiglio generale.

La quota di pertinenza dell'Associazione viene trasferita al conto finanziario di sua competenza.

Art. 50 Spostamento della sede operativa di una associazione

Qualora si ravvisi l'opportunità che un'associazione sposti la propria sede operativa è il consiglio generale, sentite le presidenze dell'associazione e delle sezioni interessate, che stabilisce la nuova sede dell'associazione.

Art. 51 Altre strutture organizzate

Per funzioni particolari quali pubblicazioni speciali, lavoro tecnico scientifico a carattere di elevata specializzazione, compiti di interesse inter-associativo ecc., possono essere costituite strutture organizzate composte e condotte da soci. Ai lavori di tali strutture possono essere invitati a partecipare anche esperti non soci purché in minoranza.

Le strutture organizzate vengono istituite dal Consiglio generale su proposta della Presidenza generale.

L'iniziativa della loro costituzione può partire dalle Associazioni, dalle Sezioni, dai singoli soci oltreché direttamente dalla Presidenza generale.

La durata di ciascuna struttura ed i criteri per il suo finanziamento vengono definite all'atto della costituzione in base alla funzione. La durata è prorogabile qualora se ne ravvisi la necessità.

La presidenza generale può nominare delegati incaricati della conduzione e del coordinamento delle strutture organizzate.

Capitolo VI – Amministrazione

Art. 52 Norme contabili

Le attività finanziarie e contabili fra le varie strutture dell'AEIT vengono effettuate nei modi e termini fissati dalle Norme contabili approvate dal Consiglio generale nonché in conformità alle istruzioni impartite dall'Ufficio centrale.

Art. 53 Quote annuali e contributi

Si definisce "quota annuale" la somma che il socio è tenuto a versare per la sua appartenenza all'AEIT; si definisce "contributo" quella parte di ciascuna quota che spetta alla sezione di afferenza ed alle Associazioni per il finanziamento delle proprie attività.

Le entità della quota annuale e del contributo, in relazione a ciascuna categoria di soci, sono stabilite dal consiglio generale ed entrano in vigore dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione.

Le quote dei soci collettivi nazionali e le quote suppletive versate dai soci sostenitori vengono ripartite tra sezioni, associazioni e ufficio centrale nei modi e nelle proporzioni fissate nelle norme contabili approvate dal consiglio generale.

Le modalità di attuazione sono comunicate dall'ufficio centrale.

Art. 54 Esazione delle quote

L'ufficio centrale provvede a segnalare tempestivamente ai soci l'entità delle quote ed i termini fissati per i versamenti.

Il versamento della quota sociale viene effettuato all'ufficio centrale ovvero alla sezione di afferenza a ciò delegata; le deleghe vengono concesse dal consiglio generale.

L'ufficio centrale darà comunicazione a ciascuna sezione e associazione, nel termine di un mese, dei versamenti ad esso pervenuti che interessano la sezione o la associazione e provvederà mensilmente ad accreditare i contributi sul conto finanziario della struttura.

Parimenti le sezioni trasmetteranno mensilmente il resoconto delle quote annuali ricevute e accrediteranno all'ufficio centrale la parte di sua competenza.

L'ufficio centrale, sulla base dei resoconti trasmessi dalle sezioni e delle quote sociali direttamente ricevute, può sospendere l'invio delle pubblicazioni agli inadempienti dandone avviso alle sezioni.

Art. 55 Notifiche delle variazioni di residenza, di qualifica, di categoria

Il socio che cambia residenza o sede è tenuto a darne notizia alla sezione di afferenza ovvero all'Ufficio centrale se competente.

L'Ufficio centrale, avuta notizia del cambiamento di residenza o sede legale di un socio, ne dà notizia alle Sezioni, Associazioni e Gruppi tematici interessati e provvede in conseguenza per il recapito delle pubblicazioni.

Le stesse notizie saranno tempestivamente comunicate all'Ufficio centrale dalle Sezioni qualora il socio comunichi ad esse la variazione di residenza o sede legale.

Analoga procedura viene seguita nel caso di cambiamento della qualifica del socio o della categoria del socio collettivo.

Art. 56 Rendiconto economico annuale di sezione

La Presidenza di sezione, prima di sottoporre il rendiconto economico annuale al Consiglio e all'Assemblea di sezione per l'approvazione, deve ottenere il benestare dell'Ufficio centrale per ciò che riguarda il rispetto delle norme contabili.

Nell'eventualità di contestazioni la decisione spetta alla Presidenza generale.

Art. 57 Rendiconto economico annuale di associazione

La Presidenza di associazione, prima di sottoporre il rendiconto economico annuale al Consiglio di associazione per l'approvazione, deve ottenere il benestare dell'Ufficio centrale per ciò che riguarda il rispetto delle norme contabili.

Nell'eventualità di contestazioni la decisione spetta alla Presidenza generale.

Art. 58 Commissariamento di Sezioni o di Associazioni

In caso di disservizio amministrativo o inadempienza di una Sezione o di una Associazione alle regole stabilite dal Consiglio generale la Presidenza generale ha la facoltà di sospenderne per tempo definito gli organi elettivi responsabili nominando al loro posto commissari. Questi verranno scelti fra i soci che abbiano rivestito cariche sociali per almeno un triennio.

Capitolo VII - Disposizioni generali

Art. 59 Cariche sociali - generalità

Salve le eccezioni riportate nello statuto e nel presente regolamento generale, tutte le cariche sociali, siano esse generali, di sezione, di sottosezione, di associazione o di gruppo tematico, possono essere coperte esclusivamente da soci effettivi individuali.

Art. 60 Cariche sociali - durata

Le cariche sociali scadono il 31 dicembre del terzo anno di mandato. Le funzioni delle cariche sociali vengono tuttavia esercitate sino all'insediamento delle nuove cariche.

L'organo competente può indire votazioni per sostituire quel membro, con l'eccezione del presidente generale, che cessa dalla carica prima della scadenza del triennio. La carica dei nuovi membri nominati durante il triennio scade alla fine del triennio stesso, ma il membro può essere rieletto alla stessa carica se nominato da meno di un anno.

Qualora nel corso del triennio si presentasse la necessità di sostituire il presidente generale, la sua carica sarà assunta, fino al compimento del triennio, dal vice presidente generale elettivo più anziano di età. Questi in tal caso mantiene la eleggibilità alla carica di presidente generale per il triennio successivo.

Art. 61 Cariche sociali - gratuità ed indennità

Le prestazioni relative alle cariche sociali sono gratuite salvo che per le cariche di Segretario generale e di Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per le quali potranno essere previste indennità anche in relazione all'impegno richiesto e all'eventuale affidamento di incarichi direttivi specifici nella associazione o per conto di essa.

Dette indennità saranno definite da un'apposita commissione costituita dal presidente generale e dai vice presidenti generali.

Potranno essere altresì riconosciute indennità a soci per lo svolgimento di incarichi operativi specifici.

Art. 62 Modalità per le elezioni – rieleggibilità

Presidente generale – vice presidenti generali

Il presidente generale ed i vice presidenti generali elettivi vengono eletti contemporaneamente

entro il 15 dicembre dell'ultimo anno del triennio presidenziale mediante votazione per corrispondenza, anche elettronica, dai membri dell'assemblea generale

Sezioni e associazioni

I consiglieri di sezione o di associazione sono eletti per un triennio (e rinnovabili per un secondo triennio con le limitazioni e specificazioni dette oltre) dall'assemblea di sezione o di associazione, mediante votazione per corrispondenza su una lista di candidati proposta dal consiglio uscente, lista in cui potranno essere incluse candidature presentate da soci al consiglio con il sostegno di almeno cinque consiglieri.

I consiglieri cessati durante il triennio possono essere sostituiti dal consiglio mediante cooptazione di nuovi consiglieri.

L'elezione sarà fatta entro il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato triennale.

I consiglieri designati dal consiglio a rappresentarlo nel consiglio generale non possono essere rieletti alla medesima carica nel triennio successivo.

Inoltre:

- nessun consigliere, di sezione o di associazione, può essere eletto per più di due trienni consecutivi ad eccezione di chi abbia coperto la carica di presidente o segretario; tuttavia, nelle sezioni o associazioni con più di quattrocento soci, la rielezione nel triennio successivo non è ammessa salvo che per chi abbia ricoperto le cariche della presidenza e di segretario;
- i membri della presidenza di sezione o di associazione non sono immediatamente rieleggibili nella medesima carica;
- per il cassiere la durata dell'incarico può essere di tre trienni;

L'ufficio esecutivo del gruppo dei soci giovani viene eletto contemporaneamente al consiglio e con le stesse modalità.

Il presidente del gruppo giovani viene eletto a maggioranza semplice dall'ufficio esecutivo del gruppo giovani fra i suoi membri.

Per motivate eccezioni la Presidenza generale può consentire deroghe ai vincoli di durata delle cariche, prima indicati.

Art. 63 Gestione delle sedute

Le sedute del Consiglio generale e le riunioni della Presidenza generale sono presiedute dal Presidente generale; in sua assenza, nell'ordine, sono presiedute da uno dei Vice presidenti generali elettivi (in ordine di età), dal Vice presidente generale di diritto, da uno dei presenti eletto a maggioranza semplice.

Funge da segretario della seduta il Segretario generale o, in sua assenza, un Vice segretario generale. In assenza anche di questo funge da segretario uno dei presenti, designato dal presidente della seduta.

Analoga procedura si segue per le sedute della Assemblea e del Consiglio di sezione, dell'Assemblea e del Consiglio di associazione o di altre strutture organizzate.

Art. 64 Maggioranze

Si intende per maggioranza semplice la metà più uno dei voti validi, compresi quelli espressi

per delega.

Si intende per maggioranza qualificata la frazione di 2/3 dei voti validi, compresi quelli espressi per delega.

Si intende per maggioranza assoluta la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In tutti i casi si considerano voti non validi le schede bianche e quelle nulle.

Art 65 Validità e verifica dei risultati

Quando non sia prescritto diversamente nello Statuto e nei regolamenti, le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza semplice.

Per ogni votazione verranno eletti dall'organo in cui si svolge la votazione non meno di due scrutatori fra i soci aventi diritto al voto.

In caso di votazione per corrispondenza la nomina degli scrutatori verrà fatta dal presidente che ha indetto la votazione.

La proclamazione del risultato e l'approvazione del medesimo avvengono nella stessa seduta; successivamente gli scrutatori procedono alla distruzione delle schede.

I risultati verranno proclamati mediante una graduatoria stilata in base al numero di voti conseguiti, ma senza l'indicazione esplicita di tali numeri.

Art. 66 Atti

Gli atti dell'AEIT – su supporto cartaceo e/o in formato elettronico - vengono archiviati presso l'ufficio centrale nonché presso le sezioni o le associazioni di competenza.

Art 67 Modifiche al regolamento generale

Le proposte di adozione di un nuovo Regolamento generale o di emendamenti al presente Regolamento generale possono essere avanzate dall'Assemblea generale, dal Consiglio generale, da un Consiglio di sezione, da un Consiglio di associazione o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Esse, dopo l'approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio generale, vengono sottoposte al voto dell'Assemblea generale.